

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Cattolica è stato beneficiario di una donazione da parte della sig.ra Giovannini Renata per la realizzazione di una struttura protetta polifunzionale per anziani e persone bisognose, come risulta dall'atto pubblico redatto dal notaio dr. Bevilacqua di Cattolica, Rep. 182816, Racc. n. 12818 in data 29 marzo 1986, Registrato in Rimini in data 07.04.1986 al n. 1554, mod. 1 ;

- che successivamente, con testamento pubblico redatto dal notaio dr. Bevilacqua di Cattolica, Rep. 250 la predetta signora ha revocato ogni suo precedente testamento e ha chiamato erede di tutti i suoi beni immobili, ovunque si trovassero, il Comune di Cattolica, specificando che tale istituzione era in correlazione alla donazione da Lei fatta allo stesso Comune dell'immobile in Cattolica, località Monte Vici, ed aveva lo scopo e l'onere di dotare la struttura protetta che si sarebbe realizzata di un patrimonio da utilizzare al suo funzionamento;

- che nel citato atto di donazione si stabiliva, tra le altre cose, che una delle condizioni da osservarsi, da parte del Comune beneficiario, era che _."la struttura protetta fosse denominata VICI - GIOVANNINI";

-in data 21.11.1997 il Sindaco pro-tempore del Comune di Cattolica ha formalmente chiesto al notaio dr. Bevilacqua di Cattolica la registrazione del testamento pubblico del 14.07.1992, della sig.ra Giovannini Renata, morta in data 18.11.1997;

- il predetto verbale di richiesta di registrazione, con allegato il testamento pubblico, è stato registrato in Rimini in data 24.11.1997, al n. 20335, mod. 1 ;

Tutto ciò premesso;

Considerato che la toponomastica è disciplinata dal Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473; - dalla Legge 23 giugno 1927 n. 1188; - dall'art. 10 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228; - dall'art. 41 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

- che la Circolare Ministero dell'Interno n. 4 in data 10 febbraio 1996 (pubblicata in G.U. 23/3/1996 n. 70) ha confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, già indicate nelle norme sopra richiamate;

- che sulla base della novellata normativa il Comune ha l'obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione o di intitolare edifici pubblici;

- che il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di precisare che l'attribuzione del nome a una strada, piazza o l'intitolazione di edifici pubblici, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali "non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ma è di competenza della Giunta Comunale;

Precisato che la delibera di intitolazione di un edificio pubblico comunale e, nel caso specifico della R.S.A. per Anziani e Disabili sarà trasmessa all'Ufficio Territoriale di Governo e propriamente al sig. Prefetto per quanto di rispettiva competenza;

Riscontrato che per intitolare un edificio pubblico comunale, come per attribuire la denominazione a area di circolazione, piazza, via, ecc. si debbono tenere presenti alcune regole: - Nell'ambito del territorio comunale non può essere assegnata la stessa denominazione ad edifici o ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in frazioni o circoscrizioni amministrative diverse (art. 41 comma 5 DPR 223/1989); - Non si possono attribuire nomi di persone che siano

decedute da meno di 10 anni, salvo deroga del Ministero dell'Interno (L. n. 1188/1927 - ora Prefetto a seguito di Circolare M.I.A.C.E.L. n. 18 /1992); conseguentemente è fatto assoluto divieto alle amministrazioni comunali di intitolare un edificio o di imporre ad un'area di circolazione il nome di persona ancora vivente;

Dato atto che la procedura sopra indicata deve valere anche per l'intitolazione di monumenti, scuole, palazzi pubblici o aperti al pubblico;

Date le premesse, con riferimento al caso concreto, si reputa di dover attivare il procedimento per l'intitolazione della R.S.A. comunale " VICI - GIOVANNINI" , dando piena attuazione alla volontà espressa della donante, così come richiesto, espressamente, nel testamento pubblico dalla stessa voluto, nel quale si poneva tale condizione;

Sottolineato che per il motivo sopra espresso, si ritiene che si debba procedere a dare attuazione alla richiesta formulata;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001.

Vista la normativa sopra richiamata;

Visto lo statuto comunale.

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1) di intitolare la R.S.A. comunale per anziani e disabili, "VICI - GIOVANNINI", per dare piena e compiuta attuazione a quanto richiesto espressamente nel testamento pubblico della donante, i cui dati e estremi sono riportati in premessa narrativa alla quale espressamente si rinvia, facendola propria integralmente;

2) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio territoriale di governo e propriamente al sig. prefetto di Rimini per quanto di rispettiva competenza;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
